

Il D.lgs. 231 e i nuovi reati introdotti dalla Direttiva PIF

17 marzo 2021

La Direttiva PIF e la tutela degli interessi finanziari UE



II **5 luglio 2017** è stata definitivamente approvata la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla **lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione** mediante il **diritto penale** (cd. Direttiva PIF).




La finalità perseguita dalla Direttiva è quella di tutelare il **bilancio** dell'Unione e delle istituzioni, organi e organismi di carattere derivato, realizzando un ravvicinamento delle normative penali adottate in materia dai singoli Stati membri.

Il minimum standard in materia penale



La Direttiva PIF tutela gli interessi finanziari dell'Unione individuando **norme minime** in relazione alle fattispecie di reato da essa espressamente previste:



Il d.lgs. 75/2020 recepisce la Direttiva PIF





- ➤ Con la **Legge di delegazione europea 2018** (l. 4 ottobre 2019, n. 117), il Governo viene incaricato di emanare uno o più decreti legislativi al fine di recepire la Direttiva PIF.
- ➤ Nelle more del recepimento della direttiva, il Governo adotta il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (il cd. Decreto Fiscale), che introduce alcuni reati tributari tra i reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.
- ➤ Il 30 luglio 2020 entra in vigore il **d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75**, che recepisce (in ritardo) la Direttiva PIF. Con l'occasione, il legislatore opera una «ricriminalizzazione» delle fattispecie di **contrabbando**, ove lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il d.lgs. 75/2020 e le modifiche al codice penale e alle leggi complementari PEDERSOL

Gli incrementi di pena



Viene innalzato il massimo edittale previsto da alcune norme del codice penale, quando sono lesi gli interessi finanziari dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000:

- Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Viene innalzato il massimo edittale previsto in relazione alle frodi nel settore agricolo, quando <u>il</u> danno o il profitto sono superiori a € 100.000:

Art. 2 della l. n. 898/1986.

Le interpolazioni



Viene estesa l'area di punibilità di alcuni reati, per ricomprendervi <u>fatti lesivi degli interessi</u> tutelati dalla Direttiva PIF:

- Art. 322-bis c.p. (Corruzione internazionale);
- Art. 640, co. 2, n. 1), c.p. (Truffa).

Viene prevista la <u>punibilità a titolo di tentativo di alcuni reati tributari</u> di cui al d.lgs. n. 74/2000, quando a carattere transfrontaliero e determinanti un danno pari almeno a € 10 milioni.

Sono ripristinate le <u>sanzioni penali</u> per le <u>fattispecie di contrabbando</u> quando gli importi evasi sono superiori a € 10.000 e vengono rimodulate alcune circostanze aggravanti.


Il d.lgs. 75/2020 e le modifiche al d.lgs. n. 231/2001



Il d.lgs. n. 75/2020 interviene in modo ancora più incisivo in relazione al **d.lgs. n. 231/2001**, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, vengono introdotti **nuovi reati presupposto** della responsabilità degli enti

- sia ampliando il catalogo di fattispecie già previste dagli artt. 24, 25 e 25quinquiesdecies;
- sia mediante l'introduzione del nuovo art.25-sexiesdecies (Contrabbando).



Le modifiche ai reati presupposto contro la P.A.



Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

La responsabilità dell'ente è estesa ai casi in cui i reati *ex* art. 24 sono commessi in danno dell'Unione europea.

Sono aggiunti i seguenti reati presupposto:

- l'art. 365 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture);
- l'art. 2 della I. 23 dicembre 1986, n. 898 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

La responsabilità dell'ente è estesa alle seguenti fattispecie:

- art. 314, comma 1, c.p. (Peculato);
- art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- > art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)...

...ma soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Le modifiche ai reati presupposto tributari





Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari.



La responsabilità da reato degli enti viene estesa a fattispecie ulteriori rispetto a quelle già introdotte dal cd. Decreto Fiscale:

- dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000;
- > omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000;
- indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000.

Tali reati comportano la responsabilità dell'ente soltanto quando siano realizzate "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10 milioni".

I «nuovi» reati di contrabbando




Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando.

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
 - 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
 - 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Con l'introduzione ex novo dell'art. 25-sexiesdecies, la responsabilità amministrativa degli enti viene estesa ai reati di contrabbando previsti dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale). Oggetto di **depenalizzazione** nel 2016, con la Direttiva PIF le fattispecie di contrabbando tornano a essere sanzionate **penalmente** "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 10.000".

I reati di contrabbando e il fenomeno «dual use»





I prodotti *dual use* sono prodotti che possono avere un duplice utilizzo: sia civile sia **militare**.



Al fine di contrastare i rischi connessi alla diffusione di armi convenzionali e di armi di distruzione di massa, il commercio dei prodotti dual use è oggetto del Regolamento (CE) n.

428/2009.











Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso Equity Partner T +39 02 30305.1 e.mancuso@pedersoli.it

Via Monte di Pietà, 15 20121 Milano T. +39 02 30305.1 F. +39 02 30305.333 Corso Guglielmo Marconi, 10 10125 Torino T. +39 011 22777.1 F. +39 011 22777.33 Piazzale delle Belle Arti, 8 00196 Roma T. +39 06 452186.1 F. +39 06 452186.33

www.pedersoli.it

Seguici su

